

## **Raddoppio limite welfare aziendale per buoni spesa**

Il DL 104 del 14 agosto 2020 ha previsto, all'articolo 112, **l'aumento dell'importo del valore del welfare aziendale** relativo ai beni ceduti ed ai servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non concorrono alla formazione del reddito.

L'**art. 51 comma 3 del TUIR** rappresenta la disposizione normativa in virtù della quale i datori di lavoro possono riconoscere ai dipendenti, anche ad personam, beni e servizi di qualunque genere, senza doverne assoggettare il valore a imposte e contributi. Si tratta dunque di una forma di retribuzione in natura (si pensi ad esempio ai buoni spesa o buoni carburante) che risulta più conveniente dal punto di vista fiscale e contributivo, sia per l'impresa che per il dipendente, rispetto ad una erogazione in denaro.

Il DL 104 del 14 agosto 2020 ha introdotto, limitatamente al periodo d'imposta 2020, la possibilità per i dipendenti di beneficiare di beni e servizi erogati dall'azienda per un valore superiore rispetto a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 TUIR. Per l'anno 2020 **l'importo del valore del welfare aziendale è elevato dagli attuali 258,23 a 516,46 Euro.**

In ogni caso, è necessario rilevare come l'opportunità in questione potrà trovare applicazione solo per pochi mesi. Il valore dei beni welfare deve infatti essere conteggiato, ai fini del limite di 516,46 Euro, nel momento in cui gli stessi passano nella disponibilità patrimoniale del dipendente, a prescindere da quando questi vengano fruiti.

Inoltre, posto che il l'art. 51, c. 3 TUIR prevede che il valore dei beni ceduti e servizi prestati concorra interamente a formare il reddito se eccede il limite finora previsto di 258,23 Euro, che verrebbe innalzato solo per il 2020 a 516,46 Euro, sarà necessario per le aziende valutare gli eventuali conguagli da effettuare al fine di applicare il nuovo limite di esclusione anche nei confronti di quei lavoratori che, avendo già percepito nel corso del 2020 beni e servizi per un valore eccedente la vecchia soglia, ma inferiore a quella nuova, sono già stati assoggettati ad imposizione fiscale e contribuzione per l'intero valore ma che, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, potranno essere ricalcolati.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

14/09/2020